

FAQ - 5° AREA “VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, URBANISTICA ED EDILIZIA SISMICA”

Servizio Viabilità

Qual è la procedura per segnalare buche o situazioni di pericolo sulle strade provinciali?

Per le segnalazioni urgenti che pregiudicano la sicurezza stradale, contattare direttamente il numero verde della Polizia Provinciale. Per le segnalazioni ordinarie, è necessario inviare una comunicazione formale tramite la casella Pec istituzionale dell'ente. In entrambi i casi, l'utente deve fornire il nome della strada, la progressiva chilometrica esatta e la documentazione fotografica del pericolo.

Servizio lavori pubblici

Come possono le imprese iscriversi all'elenco degli operatori economici per i lavori provinciali?

L'iscrizione avviene esclusivamente online sul portale di e-procurement dell'ente ed è completamente gratuita. Per registrarsi è necessario possedere i requisiti generali (Art. 94-95 Dlgs 36/2023) e l'attestazione SOA per gli importi previsti. L'elenco è sempre aperto ai nuovi inserimenti, ma le imprese già iscritte devono aggiornare i propri dati annualmente.

Servizio Edilizia Sismica

Quando è obbligatorio depositare il progetto strutturale o presentare istanza di autorizzazione sismica presso l'ente provinciale?

Il deposito del progetto strutturale o la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica sono obbligatori per tutti gli interventi edilizi da realizzare nelle zone classificate ad alta e media sismicità. Nello specifico, la normativa prevede l'obbligo di autorizzazione per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni, gli ampliamenti e per tutte le varianti strutturali di tipo sostanziale. Sono esclusi da tale adempimento unicamente gli interventi considerati "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, i quali devono comunque essere formalmente dichiarati. Si specifica che la modalità di trasmissione è esclusivamente digitale: la documentazione e i relativi allegati devono essere depositati per via telematica per mezzo del portale dedicato.

Servizio Trasporti

Qual è la procedura per richiedere il rilascio della licenza di trasporto merci in conto proprio alla Provincia BAT?

Le imprese che intendono ottenere il rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio devono trasmettere l'apposita istanza e la relativa documentazione tecnica esclusivamente in modalità digitale. La modulistica ufficiale, debitamente compilata, va inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Servizio Trasporti ed Espropriazioni. L'ufficio provinciale provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti normativi e la congruità del veicolo rispetto all'attività economica esercitata prima di emettere il provvedimento.

Espropri - Quando una pubblica amministrazione può procedere all'espropriazione di beni di proprietà privata?

Il potere espropriativo trova fondamento nell'art. 42 della Costituzione, il quale, dopo aver riconosciuto e garantito la proprietà privata, ne consente la compressione nei casi previsti dalla legge per motivi di interesse generale, previo indennizzo. In termini analoghi, l'art. 834 c.c. stabilisce che nessuno può essere espropriato se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità. La disciplina organica della materia è contenuta nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle espropriazioni), che subordina l'emanazione del decreto di esproprio alla sussistenza del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e alla determinazione dell'indennità di espropriazione secondo le forme previste dalla legge. L'espropriazione di beni di proprietà privata è pertanto ammessa nei soli casi in cui l'Amministrazione debba realizzare opere o interventi di interesse pubblico, nel rispetto delle garanzie procedurali e mediante corresponsione di una indennità congrua.

Espropri - Come si determina l'indennità di esproprio per un'area non edificabile?

L'indennità di esproprio provvisoria per un'area non edificabile (agricola) è determinata, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sulla base del Valore Agricolo Medio (VAM), individuato annualmente dalla Commissione provinciale espropri in relazione alla regione agraria e alla coltura effettivamente praticata sul fondo. In caso di cessione volontaria dell'area, è prevista la maggiorazione dell'indennità nella misura del 50% ai sensi dell'art. 45 del medesimo Testo Unico. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali sono previste specifiche agevolazioni incrementative dell'indennità, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'indennità definitiva, in caso di mancata accettazione della stima provvisoria, è determinata secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 327/2001, anche mediante il ricorso alla terna tecnica di cui all'art. 21 ovvero, in sede contenziosa, dall'autorità giudiziaria ordinaria. La valutazione tiene conto delle colture effettivamente praticate e dei manufatti legittimamente realizzati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, senza considerare destinazioni urbanistiche meramente potenziali o future.

Espropri - Come si determina l'indennità di esproprio per un'area edificabile?

In accoglimento dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007, il legislatore è intervenuto con l'art. 2, commi 89 e 90, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, modificando l'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001. Per le aree edificabili, l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene. Tale valore può essere ridotto del 25% nei casi previsti dalla legge in relazione a interventi riconducibili a finalità di riforma economico-sociale. È altresì prevista una maggiorazione del 10% dell'indennità in caso di definizione consensuale del procedimento espropriativo mediante accordo di cessione o in altre ipotesi equiparate previste dalla normativa. Le suddette disposizioni si applicano ai procedimenti espropriativi in corso, salvo i casi in cui l'indennità sia stata già accettata, determinata in via definitiva o comunque divenuta irrevocabile.

Cos'è un Centro di revisione?

Le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, possono essere eseguite presso officine di autoriparazione appositamente autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali. Un'impresa che opera nel campo dell'autoriparazione può chiedere alla Provincia l'autorizzazione a svolgere anche l'attività di revisione dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 80, comma 8 del D. Lgs 285/92, Codice della Strada. In relazione alle attrezzature di cui è dotata l'impresa, l'autorizzazione permette di effettuare le revisioni solo su alcuni tipi di veicoli:

- autoveicoli a motore aventi al massimo 16 posti ovvero massa complessiva non superiore a 3.500Kg.
- motoveicoli e ciclomotori a due ruote
- motoveicoli e ciclomotori a tre o più ruote.

Per ciascuna di queste tipologie di veicoli è necessario che l'impresa sia dotata di specifiche attrezzature, omologate o approvate dai competenti organi dello Stato. Possono essere autorizzate:

- singole imprese di autoriparazione, iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese Artigiane per tutte le quattro categorie previste dalla legge 122/92 [meccatronica (meccanica, motoristica e elettrauto) gommista, carrozzeria] e che esercitano effettivamente tutte le suddette attività.
- imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di autoveicoli, esercitano altresì l'attività di autoriparazione nelle quattro sezioni previste dalla legge 122/92;
- consorzi o cooperative, appositamente costituiti, fra imprese di autoriparazione che complessivamente garantiscano l'iscrizione nelle quattro sezioni previste dalla legge 122/92.

Le funzioni amministrative relative al "rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate" sono competenza

dell'Amministrazione Provinciale. La competenza tecnica relativa alla verifica dell'idoneità dei locali, delle attrezzature e della conformità delle revisioni effettuate dalle officine alle normative tecniche è di pertinenza della Sezione Provinciale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (ex Motorizzazione Civile).

Se trasformo la ditta titolare dell'autorizzazione, devo chiedere una nuova autorizzazione o devo variare l'autorizzazione esistente?

In base alla vigente normativa, occorre procedere al rilascio di una nuova autorizzazione quando:

- a) si verifica il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare;
- b) si verifica un mutamento sostanziale riferito al soggetto giuridico titolare della concessione (ora: autorizzazione). Sono considerati mutamenti sostanziali quelli che conducono alla nascita di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario. Nella pratica, quando avviene:
 - una trasformazione che comporta l'attribuzione di una nuova partita IVA;
 - una aggregazione di singole imprese in consorzio;
 - una fusione di società.

L'impresa che intende svolgere l'attività di revisione dei veicoli, quali requisiti deve possedere?

L'impresa che intende svolgere l'attività di revisione dei veicoli deve possedere i seguenti requisiti:

1. Requisiti Tecnico Professionali
2. Requisiti Personali e Professionali del Responsabile Tecnico
3. Attrezzature Idonee (art. 241 Reg. al Cds, appendice X del Titolo Terzo)
4. Locali Idonei (art.239 Reg.al CdS)
5. Iscrizione nelle quattro sezioni del registro/albo delle imprese di autoriparazione art. 239 Reg.al CdS, comma 2, lettera a)
6. Esercizio effettivo delle attività di tutte le quattro sezioni del registro delle imprese di autoriparazione art. 239 Reg.al CdS, comma 2, lettera a)
7. Capacità finanziaria art. 239 Reg.al CdS, comma 2, lettera b)
8. Regolare posizione in ordine alle norme antimafia

Transiti Eccezionali

Quali sono le tipologie di autorizzazione?

Sono autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità (art.10 c.6 del Codice della Strada) e delle macchine agricole ed operatrici eccezionali (art. 104 c.8 ed art.114 c.3).

Le autorizzazioni sono rilasciate nei limiti indicati nella carta di circolazione e possono essere:

1. **SINGOLE:** rilasciate per un **singolo** viaggio da effettuarsi su un unico percorso **entro 3 mesi** dalla data di rilascio
2. **MULTIPLE:** rilasciate per un **numero definito** di viaggi da effettuarsi **entro 6 mesi** dalla data di rilascio su un **unico** percorso. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che in tutti i viaggi rimangano invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto
3. **PERIODICHE:** rilasciate per un numero **indefinito** di viaggi su percorsi anche diversi o su elenchi strade **entro 12 mesi** dal rilascio.
4. **AGRICOLE:** rilasciate per un numero **indefinito** di viaggi su elenchi strade prestabilite, da effettuarsi entro 1 anno dalla data di rilascio.

Autoscuole

Ci sono un'età minima e un'età massima per lavorare come insegnante o istruttore per un'autoscuola?

Per lavorare come insegnante di teoria presso un'autoscuola devi avere almeno 18 anni. Non è prevista un'età massima. L'attività di insegnante, dunque, può essere svolta finché si è in possesso degli altri requisiti e, in particolare, finché si è in possesso della patente richiesta: B o BE.

Per lavorare come istruttore di guida, invece, devi avere almeno 21 anni. Essendo titolare di attestato professionale rilasciato dalla Motorizzazione o dalla Provincia, non vale il limite di 65 anni stabilito

dall'art. 122.2 del Codice della Strada e si può svolgere l'attività di istruttore anche oltre quell'età a condizione di essere attualmente in possesso della patente richiesta: C o CE.

La normativa di riferimento è regolata a livello nazionale dal Ministero dei Trasporti.

Posso lavorare per più di un'autoscuola?

A differenza di quanto accade per i titolari di autoscuola e per i responsabili didattici delle sedi secondarie di un'autoscuola, gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida possono lavorare per più autoscuole, salvo il rispetto delle normative generali sul lavoro (orario; tempi di riposo; copertura assicurativa; eventuale retribuzione con buoni lavoro ecc.).

Se si svolge in qualità di dipendente un'altra attività, diversa da quella di insegnante o istruttore, per poter essere impiegati da un'autoscuola bisogna presentare il benestare scritto del proprio datore di lavoro.

Servizio Urbanistica

Paesaggio

Quali sono le “Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR”?

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 2231 del 28/12/2017, ha approvato il Documento di indirizzo “Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”; tale documento interpretativo è finalizzato a supportare coloro che sono chiamati ad attuare il PPTR attraverso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dalle NTA del PPTR ed in particolare i Comuni delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 10 della L.R. 20/2009. Consultabili ai seguenti link

- Link DGR https://cartografia.sit.puglia.it/doc/DGR_2331_2017.pdf
- Link Allegato A https://cartografia.sit.puglia.it/doc/DGR_2331_2017_All_A.pdf

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 1514 del 27/07/2015, ha approvato il Documento di indirizzo "Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015"; tale documento interpretativo cerca di dare risposta alle principali e alle più frequenti domande (FAQ) giunte, in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative da parte di uffici tecnici comunali, commissioni locali del paesaggio e più in generale operatori e cittadini, nei primi mesi di vigenza del PPTR. Consultabili ai seguenti link:

- Link DGR https://cartografia.sit.puglia.it/doc/DGR_1514_2015.pdf

Quali sono gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica?

Sono “esenti” dall'autorizzazione paesaggistica esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 149 del D.lgs n. 42/04, quelli indicati nell'allegato “A” al DPR n. 31/2017, oltre quelli indicati all’Art.7 della L.R.20/2009.

Quali sono gli interventi soggetti a procedura ordinaria?

L'autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario disciplinato dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146 e ss.mm.ii e dall’art. 90 delle NTA del PPTR.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica segue un procedimento ordinario disciplinato dall’art. 91 co.1 delle NTA del PPTR.

Quali sono gli interventi soggetti a procedura semplificata?

Il procedimento in forma semplificata è per interventi di lieve entità (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31) elencati nell'allegato B, oltre quelli di cui all' "art. 7" del citato DPR n. 31/2017.

L'autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato disciplinato dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146 e ss.mm.ii e dall'art. 90 delle NTA del PPTR e dal D.P.R. n. 31/2017.

L'Accertamento di compatibilità paesaggistica segue un procedimento semplificato disciplinato dall'art.91 co.13 delle NTA del PPTR e dal DPR n. 31/2017.

Quali sono gli Interventi in sanatoria in ambito tutelato paesaggisticamente?

In caso di lavori eseguiti in assenza o difformità della prescritta Autorizzazione Paesaggistica, riferibili ad "abusi minori" previsti dall'art. 167 comma 4° del D. Lgs n. 42/04, il trasgressore deve presentare istanza di "accertamento di compatibilità paesaggistica" disciplinato dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167-181 e dall'art.91 co. 5 delle NTA del PPTR. Per opere di maggior entità, è previsto soltanto il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 181 del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.